

REGOLAMENTO

DELLA

CASA DELLE MAESTRE ELEMENTARI ALLA MONTESCA

Deliberazione del 6 novembre 1959 n. 47, approvata dal Comitato Provinciale Assistenza e Beneficenza Pubblica, nella seduta del 9 dicembre 1959 verbale n. 17632.

Art. 1.

La Casa delle maestre elementari alla « Montesca » con sede in Città di Castello è una istituzione pubblica di assistenza che fa parte integrante dell'Opera Pia Regina Margherita in Roma, eretta in Ente Morale con R.D. 14 giugno 1885.

Art. 2.

Per il funzionamento della Casa, l'Opera Pia provvede a norma dello Statuto con i beni costituenti la Fondazione Leopoldo ed Alice Franchetti.

Art. 3.

Scopo dell'istituzione è quello di offrire un soggiorno temporaneo a maestre elementari benemerite, sprovviste di sufficienti mezzi di sostentamento e malandate in salute, sia che attendano tuttora all'insegnamento, sia che abbiano dovuto abbandonarlo per invalidità e vecchiaia.

Art. 4.

La casa di regola è aperta dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno. Il Consiglio di Amm.ne dell'Opera Pia può anticipare o pro-

trarre detto periodo, qualora ne ravveda la necessità, secondo la affluenza delle richiedenti il soggiorno e sempre che le possibilità di bilancio lo consentano.

Art. 5.

Il soggiorno nella Casa è gratuito, ma qualora le possibilità economiche dell'Opera non consentissero di sostenerne l'onere in tutto o in parte, il Consiglio di Amm.ne può stabilire una retta giornaliera di convivenza limitata alle spese effettive di mantenimento.

Art. 6.

Il trattamento riservato alle maestre accolte gratuitamente, non può essere diverso da quelle ammesse a pagamento.

Art. 7.

I periodi di permanenza nella Casa, sono di massima richiesti dalle maestre nella domanda di ammissione, possono però questi essere variati dal Presidente della Pia Opera per ragioni di recettività, in ordine al numero delle richieste stesse.

La preferenza nella scelta è accordata alle maestre in attività di servizio, quando, per impegni scolastici, esse non possano usufruire del soggiorno in altro tempo.

Art. 8.

Per essere ammesse al soggiorno nella Casa, le maestre dovranno presentare i seguenti documenti in carta semplice:

a) Domanda diretta al Presidente dell'Opera Pia con l'indicazione del periodo di soggiorno prescelto e della sua durata;

b) Certificato di nascita da cui risulti di non aver superato gli 80 anni di età;

c) Certificato o documento comprovante la qualifica di maestra elementare in attività di servizio o a riposo;

d) Certificato medico sulle condizioni sanitarie della richiedente con speciale riguardo alla idoneità alla convivenza.

Art. 9.

Non possono essere ammesse maestre affette da totale cecità o da *visus* ridottissimo, da malattie contagiose o nervose e quelle abbisognevole di particolare cura ed assistenza.

Art. 10.

Le maestre godranno del vitto e dell'alloggio ed avranno a loro disposizione la Villa, il Parco e tutto quanto sarà fornito dall'Opera Pia per la migliore finalità del soggiorno.

Art. 11.

Al momento dell'entrata nella Casa, le ospiti riceveranno in consegna dalla Direttrice, i mobili, le suppellettili, la biancheria d'uso comune e quant'altro possa occorrere all'alloggio, con obbligo di riconsegna all'atto del congedo.

Le ospiti sono responsabili di eventuali danni e di deterioramenti non giustificati.

Art. 12.

Le maestre provvederanno al corredo personale ed alle spese di viaggio.

Art. 13.

L'assegnazione delle camere e di ogni altro locale è di competenza della Direttrice e così gli eventuali tramutamenti da effettuarsi durante il soggiorno, sia a richiesta delle ospiti, sia per ragioni di opportunità o per esigenza di convivenza.

Art. 14.

In caso di indisposizione o lieve malattia le maestre ospiti potranno rimanere nella casa ed usufruire dell'assistenza generica a cura della Direzione, salvo che il Sanitario non disponga altrimenti.

Art. 15.

Le spese sanitarie e di cura particolare nonchè i medicinali sono a carico delle inferme.

Art. 16.

Prolungandosi la malattia ed a giudizio del Sanitario, l'inferma deve essere trasferita in luogo di cura.

Art. 17.

Le ospiti devono osservare le disposizioni impartite dalla Direttrice e gli orari stabiliti per le varie operazioni giornaliere della Casa.

Art. 18.

Le ospiti che turbassero l'ordine ed il buon andamento della convivenza, con l'inosservanza delle disposizioni impartite, con esigenze ingiustificate, con inadattabilità alla vita in comune, con una condotta indisciplinata o poco decorosa, saranno dimesse dal soggiorno su determinazione della Direttrice, da ratificarsi dal Presidente dell'Opera Pia.

Art. 19.

Durante la permanenza nella Casa, le maestre potranno ricevere la visita di congiunti o conoscenti.

Le visite saranno regolate da apposite disposizioni della Direzione per quanto riguarda gli orari, i giorni, i luoghi di ricevimento.

Art. 20.

Non è ammessa nella Casa ospitalità a maestre elementari che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Solo in caso di accertate necessità di carattere strettamente assistenziale, previa domanda dell'interessata, può il Presidente dell'Opera Pia accordare, che la maestra impedita fisicamente o menomata in parte nei liberi movimenti, possa avere la compagnia di una familiare od amica, a sue spese e con l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte per il soggiorno.

Art. 21.

A norma del Regolamento Organico del personale dell'Opera Pia la direzione della Casa Maestre è affidata ad una Direttrice munita di titolo governativo di insegnamento elementare. Il posto è conferito per incarico.

Art. 22.

La Direttrice sovrintende al funzionamento della Casa, dando

le necessarie ed opportune disposizioni per le operazioni giornaliere della convivenza, per l'uso delle sale di ritrovo, della biblioteca, del pianoforte, della televisione, del parco, della Cappella per le Sacre funzioni e per quanto altro concerne i beni e la finalità della istituzione.

Art. 23.

La Direttrice è responsabile di tutto il materiale in dotazione alla Casa e vigila che esso non subisca deterioramenti non giustificati. Ha l'obbligo di tenere aggiornato l'inventario all'apertura e chiusura della Casa, con le eventuali variazioni dipendenti dal soggiorno. Avrà cura degli impianti fissi, acqua, luce, riscaldamento, ecc. coadiuvata dal custode della Villa e del Parco.

Art. 24.

All'assunzione provvisoria del personale d'ordine ed inserviente necessario per il periodo di funzionamento della Casa ed al relativo trattamento economico, provvede la Direttrice, previa autorizzazione del Presidente dell'Opera Pia. Le mansioni del personale e la disciplina di esso sono riservate alla Direttrice che ne riferisce al Presidente dell'Opera per la ratifica.

Art. 25.

La Direttrice riscuote le rette dovute dalle ospiti a pagamento e registra ogni spesa di carattere generale e di carattere particolare nei riguardi delle ospiti.

Art. 26.

Al termine del periodo di soggiorno, la Direttrice redigerà una

relazione da inviarsi al Presidente della Pia Opera, unitamente al rendiconto della gestione.

Art. 27.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto richiamo allo Statuto dell'Opera Pia ed al Regolamento Organico del personale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Bucarelli



Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della biblioteca al n. 2946